

ACCORDO PER LA FORNITURA DI ALIMENTI DIETETICI AI CITTADINI AFFETTI DA CELIACHIA

In data,

TRA

L'Azienda USL di Ferrara con sede in Ferrara, Via Cassoli n. 30 Cod. Fiscale/P.IVA 01295960387 rappresentata dal Direttore del Dipartimento Cure Primarie dott. Sandro Guerra

E

IL NEGOZIO _____ con sede in _____ C.F./P.IVA _____
rappresentato da _____ nella qualità di _____

VISTI

Il DM 8 giugno 2001 "Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare", e nello specifico:

- l'art 1 lett. c), che sancisce l'inclusione nei livelli essenziali di assistenza dell'erogazione dei prodotti destinati all'alimentazione delle persone affette da morbo celiaco, previsione successivamente confermata nel D.P.C.M. 29 novembre 2001: "Definizione dei livelli essenziali di assistenza";
- l'art. 6, che dispone che i prodotti per celiaci siano erogati direttamente dai centri di riferimento presso i quali sono in cura le persone, dai presidi delle aziende unità sanitarie locali, dalle farmacie convenzionate o, secondo direttive all'uopo emanate dalle regioni, da altri fornitori incaricati dalle aziende unità sanitarie locali;

La legislazione nazionale successivamente intervenuta in materia di assistenza alle persone affette da morbo celiaco ed in particolare:

- la L. 4 luglio 2005, n. 123 "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia" che riconosce la malattia celiaca o celiachia come malattia sociale e prevede interventi posti in essere dalle Regioni e dalle articolazioni del Servizio Sanitario Nazionale diretti a favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia;
- il D.M. 4 maggio 2006 "Limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della L. 4 luglio 2005, n. 123";

Il Registro Nazionale di cui all'art. 7 del DM 8 giugno 2001 aggiornato al 31 luglio 2006 nella sezione che riguarda gli alimenti senza glutine;

La delibera di Giunta 1051/2006 "Linee di programmazione e intervento del servizio sanitario regionale per l'anno 2006" che riconosce, tra l'altro, la necessità di un impegno da parte del SSR nel facilitare l'accesso dei pazienti agli alimenti dietetici, uniformando gli stili di vita a quelli della popolazione generale e individuando tra gli obiettivi per le Aziende USL la partecipazione al progetto regionale oggetto del presente accordo;

La delibera di Giunta 1586/2006 "Progetto sperimentale per la fornitura a carico del SSR di alimenti dietetici ai cittadini affetti da celiachia tramite punti vendita dei prodotti alimentari" che prevede di allargare la distribuzione dei prodotti dispensabili ai celiaci anche ad altre punti vendita oltre le farmacie pubbliche e private;

La Delibera di Giunta Regionale n.439 /2008 "Percorso per l'erogazione a carico del SSR dei prodotti privi di glutine a favore di cittadini celiaci, nella regione Emilia-Romagna", di cui all'allegato "A" della citata delibera;

Le Determinazioni n. 3778/2008, 7257/2008 e n. 13952 del 7.11.2008 dell'Assessorato Politiche sociali per la salute della Regione Emilia Romagna aventi ad oggetto rispettivamente "Specifiche tecniche per l'applicazione del percorso per l'erogazione a carico del SSR dei prodotti privi di glutine a favore dei cittadini celiaci, nella R.E.R. approvato con D.G.R. n. 439 del 31.03.2008", "Aggiornamento delle specifiche tecniche per l'applicazione del percorso per l'erogazione dei prodotti senza glutine nella R.E.R. Modifiche alla determina n. 3778 del 31.03.2008" e "Aggiornamento delle specifiche tecniche per l'applicazione del percorso per l'erogazione dei prodotti senza glutine nella R.E.R. Modifiche alla determina n. 7257 del 20.06.2008"

PREMESSO:

che la normativa inerente i rapporti con le farmacie pubbliche e private (D.P.R. 371/1998, art. 2 comma 2 e Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2000 n. 617 "Approvazione degli accordi attuativi regionali ex DPR 371/98", Art. 3 Allegato A), nel riconoscere la possibilità per le farmacie di erogare prodotti dietetici a carico del Servizio sanitario nazionale, non individua tale canale distributivo come esclusivo;

che il percorso configurato di cui all'allegato "A" della delibera di Giunta regionale n° 439/2008 prevede in particolare che:

- o le Aziende USL consegnano agli Assistenti celiaci 4 buoni mensili aventi le specifiche tecniche già sperimentate e indicate con apposito atto del dirigente competente,
- o i negozi che aderiscono al progetto e le Farmacie convenzionate inviano mensilmente, direttamente ai servizi amministrativi della Azienda USL di residenza del cittadino, un tracciato informatico avente le caratteristiche definite con apposito atto del dirigente regionale competente
- o l'elenco regionale dei prodotti privi di glutine termina la propria validità e si fa riferimento solo alla lista dei prodotti inseriti nella sezione celiachia del Registro Nazionale di cui all'art.7 del D.M. 8 giugno 2001, consultabile on line sul sito del Ministero della Salute.

che tale sistema costituisce un valore aggiunto rispetto al soddisfacimento di talune esigenze manifestate dalle Associazioni Italiana Celiachia –Emilia-Romagna, ed in particolare:

- o possibilità di approvvigionarsi dei prodotti destinati alla propria alimentazione con cadenza settimanale e non mensile e, quindi, possibilità di utilizzare, nell'arco di ogni mese, quattro buoni di importo minore;
- o possibilità di approvvigionarsi di tali prodotti a carico del Servizio Sanitario Regionale non solo all'interno delle farmacie, ma anche all'interno di comuni punti vendita di prodotti alimentari;

che l'attivazione di un sistema che soddisfi le esigenze sopra riportate risulta pertanto volto a favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia, in coerenza alle finalità perseguite dalla citata L.123/2005, favorendo maggiore accessibilità e uniformità delle modalità di acquisto degli alimenti rispetto alla generalità della popolazione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto dell'accordo

La fornitura, a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR), di alimenti dietetici ai cittadini affetti da celiachia, tramite cessioni di beni effettuate nei punti vendita di (*indicare nome del negozio*)_____ aderenti al progetto regionale, a favore dei portatori dei buoni di cui alle premesse, dietro esibizione e consegna degli stessi.

L'elenco dei punti vendita potrà essere aggiornato periodicamente tramite comunicazione all'Azienda USL senza necessità di modificare il presente contratto.

IL NEGOZIO_____ dà atto di essere a conoscenza che il presente accordo potrà essere sottoscritto con altri soggetti e che nessun diritto di esclusiva è riconosciuto alla stessa con la sottoscrizione del presente accordo.

Art. 2

Prodotti concedibili

I prodotti dietetici rimborsabili dall'SSR ed erogabili sono quelli riportati nel Registro nazionale – sezione Celiachia in vigore, consultabile sul sito del Ministero della Salute.

Art. 3

Condizioni di vendita

I punti vendita di cui all'articolo 1 potranno determinare liberamente il prezzo di vendita dei prodotti di cui all'articolo 2 che, comunque, dovrà essere esposto in modo leggibile e chiaro e praticato a tutti gli acquirenti. Gli stessi punti vendita potranno liberamente determinare anche gli eventuali sconti da effettuarsi sui prezzi di vendita.

I medesimi punti vendita dovranno garantire condizioni ambientali idonee alla corretta conservazione dei prodotti di cui trattasi nonché contraddistinguere adeguatamente gli stessi in modo da consentirne una facile individuazione.

Eventuali resi (per qualsiasi causa) di alimenti potranno essere sostituiti unicamente con altri prodotti compresi nel Registro Nazionale.

Art. 4

Percorso del paziente

I Cittadini interessati potranno effettuare il proprio approvvigionamento a carico del SSR all'interno dei punti vendita indicati all'art.1 .

Il cittadino si recherà presso uno dei suddetti punti vendita e sceglierà gli alimenti che desidera acquistare.

Ogni buono rilasciato dovrà essere speso in un'unica soluzione (da 1 a 4 buoni) nell'ambito del mese di validità del buono stesso.

Il buono potrà essere utilizzato per intero oppure solo per un importo parziale del valore dello stesso. In tale ultimo caso il valore residuo del buono non sarà più utilizzabile da parte del cittadino.

Nel caso un punto di vendita non possa, a causa di esigenze gestionali-informatiche, accettare i buoni per un valore inferiore al valore dei buoni stessi, il punto vendita dovrà attivarsi affinché venga superato al più presto questo limite, inoltre dovrà comunicare tale modalità di accettazione dei buoni ai clienti e all'Azienda USL.

Resterà a carico del cittadino l'eventuale differenza in eccesso tra il valore dei prodotti acquistati ed il valore totale dei buoni consegnati.

Art. 5 **Obblighi informativi**

I punti vendita di cui all'articolo 1 accetteranno i buoni, presentati dai Cittadini, aventi le specifiche di cui alla determinazione n. 13952 del 7.11.2008 (allegato A), esclusivamente per gli alimenti elencati nella sezione dei prodotti privi di glutine del Registro Nazionale degli alimenti speciali e invieranno mensilmente, direttamente ai servizi amministrativi della Azienda USL di residenza del cittadino (*Dipartimento Farmaceutico – U.O. Assistenza Farmaceutica Ospedaliera e Territoriale Azienda USL di Ferrara – Via Cassoli,30 44121 Ferrara – Direttore: Dott.ssa Anna Campi, Segreteria: 0532 235970, fax 0532.235971 , e-mail: segreteria_farmaceutico@ausl.fe.it*), un tracciato informatico definito con la determina sopra indicata di cui al documento allegato, unitamente ai buoni ricevuti dai cittadini ed al documento di riepilogo mensile.

Art. 6 **Buoni spesa**

L'Azienda USL consegnerà ai cittadini celiaci 4 buoni spesa mensili spendibili presso i punti vendita di cui all'articolo 1, ovvero presso altri soggetti convenzionati.

Il buono potrà essere speso solo nel mese di competenza.

Art. 7 - Aspetti economici

I punti vendita di cui all'articolo 1 invieranno, entro il mese successivo a quello di riferimento, direttamente ai servizi amministrativi della Azienda USL di residenza del cittadino (*Dipartimento Farmaceutico – U.O. Assistenza Farmaceutica Ospedaliera e Territoriale Azienda USL di Ferrara – Via Cassoli, 30– 44121 Ferrara – Direttore: Dott.ssa Anna Campi, Segreteria: 0532 235970, fax 0532.235971, e-mail: segreteria_farmaceutico@ausl.fe.it*), il tracciato informatico, unitamente ai buoni ricevuti dai Cittadini ed al documento di riepilogo mensile.

I documenti sopra menzionati costituiscono elementi indispensabili per dar seguito al rimborso. L'azienda USL verificherà periodicamente l'effettiva corrispondenza tra buoni inviati e tracciato informatico ricevuto, in caso di incongruenze non risolte l'azienda USL compenserà tale valore nel pagamento successivo.

Sull'importo del documento di riepilogo verrà applicato uno sconto pari al 2%.

L'Azienda USL procederà ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Azienda Usl, di interrompere le prestazioni previste dalle condizioni di fornitura indicate nel presente accordo.

Art. 8 **Rispetto normativa sulla privacy**

Durante le attività previste dal presente accordo dovrà essere assicurata la riservatezza di qualsiasi informazione relativa ai soggetti celiaci.

Al soggetto celiaco residente nei territori verrà assegnato un codice paziente anonimo riportato sui buoni spesa.

I punti vendita di cui all'articolo 1 attiveranno un sistema di rete tale da garantire la registrazione delle informazioni nel rispetto della normativa sulla privacy, un adeguato sistema di rilevazione dei prodotti erogati ai fini della fatturazione all'Azienda USL e dei controlli di appropriatezza che le stesse dovranno garantire. Non saranno consentiti altri usi dei dati rilevati.

Art. 9 **Controversie**

Per eventuali controversie che potranno insorgere tra l'Azienda U.S.L e il NEGOZIO _____o al termine del contratto, in osservanza a quanto previsto dall'art. 219 C.P.C., le parti dichiarano di riconoscere competente il Foro di Ferrara.

Art. 10 **Risoluzione del Contratto**

Nel caso di introduzione di nuove delibere e determine regionali incompatibili con quanto definito in questo contratto lo stesso dovrà essere nuovamente oggetto di discussione e può costituire motivo di risoluzione unilaterale del contratto.

Nel caso di contestazioni che abbiano dato luogo a due reclami scritti da parte dell'Azienda USL riguardanti il medesimo punto vendita, questa avrà la facoltà, previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., di ottenere l'esclusione di quel punto vendita dal novero di quelli interessati dal presente accordo, con obbligo di risarcire l'Azienda U.S.L. del danno subito.

Qualora le contestazioni abbiano invece avuto ad oggetto un numero di punti vendita superiore al 30%, sarà facoltà dell'Azienda USL risolvere il presente accordo, previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata, con obbligo di risarcire l'Azienda U.S.L. del danno subito.

A prescindere dal numero di contestazioni L'Azienda USL potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione scritta da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- in caso di frode nella fornitura;
- in caso di grave, reiterata, generalizzata negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- in caso di cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa;
- in caso di cessione del contratto, cessione d'azienda o subappalto non autorizzati dall'Azienda USL.

Per contro IL NEGOZIO _____ avrà facoltà di risolvere il presente accordo, previa comunicazione scritta all'Azienda USL da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., nel caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento da parte dell'Azienda USL, protrattosi per oltre 6 mesi rispetto i termini contrattuali stabiliti.

Nel caso di variazione della soggettività giuridica di IL NEGOZIO _____, la prosecuzione del rapporto dovrà essere autorizzata dall'Azienda USL.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile.

Art. 11 **Recesso**

Ognuna delle parti potrà recedere dal presente contratto mediante semplice comunicazione da inviarsi all'altra a mezzo raccomandata A.R. almeno 90 gg prima di quello in cui il recesso avrà esecuzione.

Art. 12 **Durata**

Il presente accordo decorre dal _____ ed ha una validità triennale.

Letto, approvato e sottoscritto

data,

Per l'**AZIENDA USL** di Ferrara
Il Direttore Dipartimento Cure Primarie
Dott. Sandro Guerra

Per IL NEGOZIO

